

Codice A1809A

D.D. 11 giugno 2019, n. 2067

D.G.R. n. 10 - 3494 del 20 giugno 2016. Definizione del layout grafico, delle modalita' e delle tempistiche per il rilascio delle tessere Bip, a favore del personale appartenente alle forze dell'ordine.

Premesso che:

- l'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti prevede, per *“gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale (- omissis -), il diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale (TPL), di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000”*;

- il decreto-legge 50/2017, convertito con legge del 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto all'articolo 48, le seguenti disposizioni:

“ 9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori;

10. Per i titoli di viaggio, la convalida deve essere effettuata in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati;

11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione e' pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.”;

- al fine di rendere conforme la norma regionale a quella nazionale, con legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, integrata con l.r. n. 19/2018, l'articolo 20 della l.r. 1/2000, recita come di seguito riportato:

“1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:

a) validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;

b) validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;

c) conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli;

1 bis. Si intendono per utenti tutti i soggetti che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema di trasporto pubblico locale e regionale per compiere uno spostamento;

2. Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.

- omissis -;

10 bis. A decorrere dal mese di giugno 2019 le sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale. - omissis”;

- la suddetta norma non abroga quanto previsto da vigenti norme statali in materia di libera circolazione, per il cui esercizio è, in ogni caso, necessario munirsi, ai sensi del D.L.50/2017, di idoneo titolo di viaggio, facendo richiesta ai singoli gestori dei servizi;

- la Regione Piemonte, con DGR 8 ottobre 2007, n. 34 – 7051 e s.m.i., ha approvato le Disposizioni “Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell’ambito del TPL”. In particolare, il punto “3.2.2 Convalida sistematica all’ingresso” delle suddette Disposizioni prevede *“la Convalida Sistematica all’Ingresso dei vari modi di trasporto (veicolo – autobus o tram – o stazione della metropolitana o delle ferrovie). La validazione sarà obbligatoria per tutti all’entrata, in extraurbano anche all’uscita (con facoltà per gli operatori di istituirla all’uscita anche per i servizi urbani)”*;

- in attuazione delle Disposizioni approvate con la suddetta deliberazione n. 34 – 7051, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 10-3494 del 20 giugno 2016, ha dato mandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, montagna, foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, affinché provvedesse alla definizione di modalità, tempistiche e layout grafico, per il rilascio delle apposite tessere Bip, a favore degli aventi diritto alla libera circolazione, ai sensi dell’articolo 50 della l.r. n. 9 del 23 aprile 2007 e s.m.i., stabilendo che i costi per l’emissione e successive sostituzioni delle tessere siano a carico dei beneficiari e pari a quelli definiti nella Determinazione Dirigenziale n. 3209/A1809A del 6 novembre 2015, disposta in attuazione alla D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015, per la sostituzione delle tessere dei diversamente abili;

- la succitata Determinazione Dirigenziale fissa, in Euro 15,00, il costo di emissione della tessera. La validità della tessera è stabilita in 4 anni, mentre il titolo di viaggio, caricato elettronicamente sulla tessera, è annuale; oltre al costo di emissione della tessera, non sono previsti ulteriori oneri a carico dei titolari. Il titolo di viaggio caricato sulla tessera è un **titolo regionale** che consente, nel rispetto delle norme che regolano la materia, la libera circolazione su **tutti i servizi** del trasporto pubblico locale regionale del Piemonte (autobus urbani ed extraurbani, treni e metropolitane);

- con nota del 11 marzo 2019 (prot. n. 11981/a18000), tutte le Questure piemontesi e i comandi generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono state informate della nuova normativa e sono state invitate a segnalare, se interessate, i referenti per la definizione delle procedure di rilascio;

- con D.D. n. 1641/A1809A del 4 luglio 2016, sono state affidate, a 5T s.r.l., le operazioni per il rilascio delle nuove tessere Bip, agli aventi diritto alla libera circolazione, ai sensi dell’articolo 50 della l.r. n. 9 del 23 aprile 2007 e s.m.i.;

- con D.D. n. 620/A18000 del 4 marzo 2019, è stato approvato il documento “Programma triennale 2019-2021 di attuazione del Piano Regionale dell’Infomobilità – Piattaforma Regionale della Mobilità: servizi e progetti di sviluppo.”, che al punto BIP.7A prevede il sotto servizio “Emissione di smart card BIP e titoli di viaggio regionali”.

Dato atto che a seguito della succitata nota del 11 marzo 2019 si è definita, coi referenti delle amministrazioni interessate, una procedura condivisa per il rilascio delle tessere Bip, di cui di seguito se ne dà dettaglio:

1. 5T s.r.l. definisce, con le Strutture Operative delle FF. OO. ubicate sul territorio regionale, le procedure per l’acquisizione dei nominativi e dei dati anagrafici degli aventi diritto;

2. le suddette Strutture Operative trasmettono, a 5T s.r.l., i nominativi e i dati anagrafici degli aventi diritto, ai fini del rilascio delle tessere Bip, opportunamente personalizzate;
3. la validità delle tessere è di quattro anni, mentre quella del titolo di viaggio elettronico, in essa caricato, è annuale;
4. la validità delle tessere è estesa sino al mese e al giorno del compleanno del titolare, successivo alla scadenza dei quattro anni;
5. il rinnovo del titolo agli aventi diritto avverrà tramite Rete Regionale di Ricarica BIP, nei tempi e nei modi comunicati da 5T s.r.l.;
6. ciascun avente diritto interessato all'emissione della suddetta carta dovrà trasmettere, a 5T s.r.l., nelle modalità da questa indicate, la propria fotografia e copia del documento di identità, ed effettuerà il pagamento dovuto, in applicazione della D.G.R. n. 10 - 3494 del 20 giugno 2016, a favore di 5T s.r.l., quale riconoscimento del costo di emissione;
7. 5T s.r.l., a seguito dell'acquisizione della documentazione richiesta per il rilascio e ad accertamento del pagamento dovuto, entro 15 giorni, provvederà a rilasciare a ciascuna Struttura Operativa, le tessere degli utenti di propria competenza, affinché le consegnino ai richiedenti;
8. contestualmente alla consegna delle carte BIP di Libera Circolazione ai richiedenti, le Strutture Operative si impegnano a comunicare agli utenti, le regole di utilizzo della carta e, ove possibile, al ritiro delle tessere GTT S.p.A., attualmente assegnate al personale delle FF.OO. e a riconsegnarle a 5T s.r.l.;
9. le Strutture Operative si impegnano a comunicare tempestivamente, a 5T s.r.l., le variazioni degli aventi diritto, sia in relazione ai nuovi ingressi in servizio, che alle eventuali fuoruscite; in questo caso, la Struttura Operativa interessata si impegna a ritirare e trasmettere, a 5T s.r.l., la tessera ritirata;
10. l'utente dovrà comunicare tempestivamente alla propria Struttura Operativa, eventuali episodi di smarrimento, furto o danneggiamento delle carte BIP; le Strutture Operative si impegnano ad inoltrare tale comunicazione a 5T s.r.l. che inserirà, secondo procedure regionali, la tessera in "black list".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la l.r. 1/2000 e s.m.i.;
- vista la l.r. 9/2007 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 34 – 7051 del 8 ottobre 2007 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015;
- vista la D.G.R. n. 10 - 3494 del 20 giugno 2016;
- vista la D.D. n. 3209/A1809A del 6 novembre 2015;
- vista la D.D. n. 1641/A1809A del 4 luglio 2016;
- vista la D.D. n. 620/A18000 del 4 marzo 2019;

D E T E R M I N A

- di approvare il layout grafico delle carte BIP di Libera Circolazione per le FF.OO, di cui all'allegato 1 alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, che saranno caratterizzate elettronicamente, da 5T s.r.l., da apposito titolo di viaggio regionale;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modalità di rilascio per le tessere Bip, a favore del personale appartenente alle forze dell'ordine:

1. 5T s.r.l. definisce con le Strutture Operative delle FF. OO., ubicate sul territorio regionale, le procedure per l'acquisizione dei nominativi e dei dati anagrafici degli aventi diritto;
2. le suddette Strutture Operative trasmettono, a 5T s.r.l., i nominativi e i dati anagrafici degli aventi diritto, ai fini del rilascio delle tessere Bip, opportunamente personalizzate;
3. la validità delle tessere è di quattro anni, mentre quella del titolo di viaggio elettronico, in essa caricato, è annuale;
4. la validità delle tessere è estesa sino al mese e giorno del compleanno del titolare, successivo alla scadenza dei quattro anni;
5. il rinnovo del titolo, agli aventi diritto, avverrà tramite Rete Regionale di Ricarica BIP, nei tempi e nei modi comunicati da 5T s.r.l.;
6. ciascun avente diritto, interessato all'emissione della suddetta carta, dovrà trasmettere a 5T s.r.l., nelle modalità da questa indicate, la propria fotografia e copia del documento di identità ed effettuerà il pagamento dovuto, in applicazione della D.G.R. n. 10 - 3494 del 20 giugno 2016, a favore di 5T s.r.l., quale riconoscimento del costo di emissione;
7. 5T s.r.l., a seguito dell'acquisizione della documentazione richiesta per il rilascio e ad accertamento del pagamento dovuto, entro 15 giorni, provvederà a rilasciare a ciascuna Struttura Operativa, le tessere degli utenti di propria competenza, affinché le consegnino ai richiedenti;
8. contestualmente alla consegna delle carte BIP di Libera Circolazione ai richiedenti, le Strutture Operative si impegnano a comunicare, agli utenti, le regole di utilizzo della carta e, ove possibile, al ritiro delle tessere GTT S.p.A., attualmente assegnate al personale delle FF.OO., e a riconsegnarle a 5T s.r.l.;
9. le Strutture Operative si impegnano a comunicare tempestivamente, a 5T s.r.l., le variazioni degli aventi diritto, sia in relazione ai nuovi ingressi in servizio, che alle eventuali fuoruscite; in questo caso, la Struttura Operativa interessata, si impegna a ritirare e trasmettere a 5T s.r.l., la tessera ritirata;
10. l'utente dovrà comunicare, tempestivamente, alla propria Struttura Operativa, eventuali episodi di smarrimento, furto o danneggiamento delle carte BIP; le Strutture Operative si impegnano ad inoltrare tale comunicazione a 5T s.r.l. che inserirà, secondo procedure regionali, la tessera in "black list".

Di dare atto che, i dati soggetti a privacy, degli utenti aventi diritto alla tessera di libera circolazione, dovranno essere trattati dalla società 5T S.r.l., in quanto Responsabile esterno del trattamento dei dati soggetti a privacy (art. 17 della Convenzione quadro) e dagli stessi Sub-responsabili del trattamento dei dati, nominati dalla stessa società e comunicati preventivamente con nota Prot. n. 306/2019 del 06/05/2019 (nostro Prot. n. 24468/A18000 del 29/05/2019) o con successive comunicazioni, all'amministrazione della Regione Piemonte, nel rispetto del Regolamento EU n. 679/16 (GDPR) e della nostra nota Prot. n. 14741/A18000 del 25/03/2019.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Ezio ELIA

PD

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

BIGLIETTO
INTEGRATO
PIEMONTE



Valida dal gg/mm/aaaa



Emesa da 5T S.r.l.

COGNOME

Nome

Nato/a il gg/mm/aaaa

Carta bianca alla mobilità



0000000000

L'utilizzo di questa carta comporta l'accettazione
delle condizioni di abbonamento riportate sul sito
www.bip.piemonte.it

Per l'uso irregolare è prevista l'applicazione
delle sanzioni secondo la normativa vigente.

In caso di furto o smarrimento contattare il numero verde.

Numero Verde

800.333444